



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
(art. 45 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 972 del 28/11/2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto, finalità e oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione ed esclusioni	3
Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione e attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure	4
Art. 4 - Quota del 20%, costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per l'innovazione, la formazione, la specializzazione e la copertura assicurativa obbligatoria del personale.....	5
Art. 5 - Gruppi di lavoro per le singole procedure	5
Art. 6 – Determinazione della percentuale per le procedure di affidamento dei lavori.....	6
Art. 7 Determinazione della percentuale per le procedure di affidamento di servizi e forniture	7
Art. 8 - Suddivisione in lotti.....	8
Art. 9 - Disciplina per l'incentivazione delle modifiche contrattuali.....	8
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per le procedure di lavori.....	8
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per le procedure di servizi e forniture	9
Art. 12 - Disposizioni comuni per la ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
Art. 13 - Principi in materia di valutazione e accertamento dei risultati.....	10
Art. 14 - Attività articolate svolte da più soggetti.....	11
Art. 15 - Attività svolte in forma mista.....	11
Art. 16 - Centrale di Committenza	11
Art. 17 - Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	12
Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in sede di accertamento dei risultati.....	12
Art. 19 - Verifica e certificazione delle attività e liquidazione dell'incentivo	13
Art. 20 - Attività del personale con qualifica dirigenziale	14
Art. 21 - Trasparenza e informazione sindacale	14
Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali.....	14
Art. 23 - Entrata in vigore.....	15

Art. 1 - Oggetto, finalità e oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento reca la disciplina dell'utilizzo delle risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici" di seguito indicato, per brevità, "Codice"), con particolare riferimento ai criteri di riparto delle risorse a tal fine stanziate e ai criteri di riduzione delle stesse a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti imputabili al personale incaricato.
2. L'attribuzione degli incentivi è finalizzata a valorizzare le professionalità interne e a stimolare un'efficace ed efficiente gestione delle fasi di realizzazione di lavori, servizi e forniture, dalla programmazione all'esecuzione, mediante l'ottimale utilizzo delle professionalità medesime e l'incremento della relativa produttività, nonché a conseguire risparmi di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura complessiva dell'incentivo è definita in base alla graduazione indicata nel presente Regolamento.
4. In caso di accordi quadro, il calcolo dell'incentivo avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e pertanto sulla base dell'importo totale di affidamento al netto di IVA, così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto.
5. L'importo di cui ai precedenti commi è destinato:
 - a) per una quota dell'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice;
 - b) per una quota del 20%, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni, alle finalità previste dall'art. 45, commi 6 e 7, del Codice e dall'art. 4 del presente Regolamento, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
6. Gli oneri per gli incentivi alle funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e sono inseriti nei quadri economici degli interventi.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi i contratti di partenariato pubblico-privato e, tra questi, le concessioni, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.
2. La disciplina di cui al presente Regolamento trova applicazione alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. L'individuazione del direttore dell'esecuzione, quale figura distinta dal RUP e dai suoi collaboratori, è obbligatoria in caso di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 114, comma 8, e dell'Allegato II.14 del Codice.
3. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.
4. Qualora le procedure di affidamento siano attinenti ad un accordo di programma o convenzione, nonché ad altra forma di collaborazione o d'intesa con altri Enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dal personale incaricato per le attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte.
5. Nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza, nonché di acquisti di beni, servizi e forniture attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'incentivo in caso di complessità dell'affidamento viene riconosciuto per le attività tassativamente indicate nell'allegato I.10 al Codice ed effettivamente svolte dal personale dell'Ente.

6. Gli incentivi spettano anche per le procedure di affidamento diretto, in base alle soglie di importo stabilite nel presente Regolamento.
7. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata realizzazione del servizio o della fornitura.
8. Sono, in ogni caso, esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli appalti pubblici esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - b) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) i lavori di importo inferiore a € 50.000,00;
 - e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.
9. Nel rispetto del principio generale dell'onnicomprendensività della retribuzione e di tassatività delle relative eccezioni, resta esclusa l'incentivabilità di attività o funzioni diverse da quelle elencate all'Allegato I.10 al Codice e preclusa la possibilità di applicazione analogica o interpretazione estensiva delle stesse.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione e attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

1. La quota dell'80% di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, compresa nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'ente, anche a tempo determinato, che svolge le funzioni tecniche tassativamente indicate nell'allegato I.10 al Codice:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto (RUP);
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi.
2. L'importo di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, altresì l'IRAP trova copertura nel medesimo importo di cui al comma 1.
3. Le eventuali spese di trasferta non sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

4. Con riferimento alle forme di partenariato pubblico privato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'All. I.10 del Codice e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
5. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, ovvero il limite di volta in volta stabilito dalla legislazione vigente. Nel calcolo del trattamento economico complessivo annuo non si tiene conto dell'importo spettante come incentivo alle funzioni tecniche. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale, di cui all'art. 43 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento (15%). L'incentivo eccedente il limite di cui al presente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Quota del 20%, costituzione e accantonamento delle risorse finanziarie per l'innovazione, la formazione, la specializzazione e la copertura assicurativa obbligatoria del personale

1. La quota del 20% di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) è incrementata:
 - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 3, comma 5;
 - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte in quanto affidate a personale esterno all'ente o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;
2. La quota di cui al presente articolo, eventualmente incrementata, è destinata per il 30%, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, in conformità all'art. 45, commi 6 e 7, del Codice. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. La quota di cui al presente articolo, eventualmente incrementata, è destinata per il 70%, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente:
 - per l'attività di formazione finalizzata all'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi, per un importo pari al 15%;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per un importo pari al 15%;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, per un importo pari al 70%.
4. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità interessati, ai fini dell'utilizzo delle risorse accantonate per le finalità di cui al presente articolo, comunicano annualmente alle competenti strutture dell'Ente i rispettivi fabbisogni formativi del personale, nonché il fabbisogno di strumentazioni, beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.
5. Per il personale che svolge le funzioni tecniche di cui all'art. 3 del presente Regolamento, l'Ente promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche e garantisce, altresì, la dotazione di adeguate strumentazioni professionali e di mezzi operativi informatici necessari.

Art. 5 - Gruppi di lavoro per le singole procedure

1. In conformità all'organizzazione dell'Ente il dirigente competente individua tempestivamente, per la specifica procedura di affidamento e con apposita determinazione dirigenziale, il *gruppo di lavoro* incaricato di svolgere le attività indicate nel precedente art. 3, destinatario dell'incentivo afferente alla medesima procedura.
2. Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, per ogni procedura di affidamento, deve indicare:
 - il lavoro da realizzare ovvero il servizio o la fornitura da acquisire;

- il quadro economico dell'intervento (al netto dell'IVA) e l'importo delle risorse determinato secondo la graduazione di cui ai successivi articoli del presente Regolamento;
- i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro e l'assegnazione dei compiti, tenuto conto della qualifica rivestita, nonché della professionalità ed esperienza possedute dai componenti dello stesso gruppo di lavoro;
- i termini entro i quali devono essere eseguite le attività tecniche - in base agli atti di programmazione dell'Ente, delle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti interni - anche tramite il rinvio alla documentazione della procedura di affidamento;
- il coefficiente di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto, secondo i criteri di ripartizione di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

3. Il RUP, i soggetti incaricati ed i collaboratori facenti parte del gruppo di lavoro di cui al comma 1, assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti e delle attività assegnate.
4. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento di ogni ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto dell'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro e delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura di affidamento dalla vigente normativa. Inoltre, ai predetti fini, si tiene conto:
 - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'intervento da realizzare;
 - dell'attitudine ed esperienza eventualmente acquisite dal personale nonché dei risultati positivi conseguiti in altri analoghi incarichi;
 - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - della capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
 - tensione alla crescita professionale e capacità di aggiornamento;
 - conoscenza e capacità di utilizzo delle strumentazioni ed applicazioni informatiche;
 - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.
6. In presenza di specifiche esigenze, o per difficoltà connesse alla ridotta consistenza di personale, ovvero a particolari carichi di lavoro, può essere inserito nel gruppo di lavoro anche il personale incardinato in altri uffici/settori dell'Ente, diversi dall'ufficio competente per materia. Per le funzioni che fanno capo a settori/servizi diversi da quello cui è affidata la diretta responsabilità dell'attuazione dell'intervento, il Dirigente competente acquisisce i nominativi dei dipendenti che faranno parte del gruppo di lavoro dai relativi Dirigenti.
7. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, motivando in base alle esigenze sopravvenute. Nel relativo provvedimento è, altresì, dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti. In caso di sostituzione il dirigente indica la quota spettante al personale subentrante.
8. Il personale incaricato può svolgere le prestazioni ricomprese nell'incarico anche fuori dall'orario di lavoro, tuttavia le ore eccedenti detto orario saranno retribuite nella misura ed alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti e nei limiti stabiliti.
9. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o che versano in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice. Il dirigente competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 – Determinazione della percentuale per le procedure di affidamento dei lavori

1. Per ciascuna procedura di affidamento, la percentuale massima della misura incentivante (2%), indicata all'art. 45 comma 2 del Codice, è graduata come di seguito, in ragione dell'entità e della complessità del lavoro da realizzare:

- a) Parametro di entità (PE) compreso fra 1 e 0,90 secondo i seguenti scaglioni:

PER OPERE O LAVORI		
Importo dell'affidamento (euro)		PE
DA	A	
50.000,000	2.000.000,00	1,00
2.000.000,01	soglia comunitaria	0,95
oltre soglia comunitaria		0,90

- b) Parametro di complessità (PC) compreso fra 1,05 e 0,90 secondo i seguenti livelli:

PER OPERE O LAVORI	
Manutenzione ordinaria	0,90
Manutenzione straordinaria	1,00
lavori o opere non rientranti nelle precedenti due tipologie	1,05

1. Per la determinazione della percentuale dell'incentivo da applicare a ciascuna specifica procedura di affidamento lavori/opere, si applica la formula seguente:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

2. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

Art. 7 Determinazione della percentuale per le procedure di affidamento di servizi e forniture

1. Per ciascuna procedura di affidamento, la percentuale massima della misura incentivante (2%), indicata all'art. 45 comma 2 del Codice, è graduata come di seguito, in ragione dell'entità dell'importo dell'affidamento e della complessità del servizio, fornitura da acquisire:

- a) Parametro di entità (PE) compreso fra 1 e 0,90 secondo i seguenti scaglioni:

PER SERVIZI E FORNITURE		
Importo dell'affidamento (euro)		PE
DA	A	
40.000,000	100.000,00	1,00
100.000,01	soglia comunitaria	0,95
oltre soglia comunitaria		0,90

- b) Parametro di complessità (PC) compreso fra 1,05 e 0,80 secondo i seguenti livelli:

PER SERVIZI E FORNITURE	
Servizi e forniture di nuova acquisizione	1,05

Servizi e forniture che, pur non rientrando nella precedente tipologia, necessitano di nuova definizione quanto all'oggetto, alla stima dell'importo e/o alle modalità di svolgimento	0,95
Servizi e forniture non rientranti nella prima tipologia, per i quali le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione si connotano in termini di complessità (ad esempio in relazione alle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali)	0,90
Servizi e forniture aventi carattere di ripetitività e non rientranti nelle precedenti tipologie	0,80

2. Per la determinazione della percentuale dell'incentivo da applicare a ciascuna specifica procedura di affidamento di servizi/forniture, si applica la formula seguente:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%
4. Il presente articolo trova applicazione a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
5. In caso di contratti misti gli incentivi sono quantificati facendo riferimento agli importi indicati a base delle procedure di affidamento, distintamente per i lavori, i servizi e le forniture. In difetto della distinta quantificazione, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale dello stesso.
6. In caso di fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 8 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti ai sensi dell'art. 58 del Codice, la disciplina del presente Regolamento si applica in ragione del valore dell'appalto, come considerato ai fini del rispetto delle cd. soglie di cui all'art. 14 dello stesso Codice.

Art. 9 - Disciplina per l'incentivazione delle modifiche contrattuali

1. Nel caso di varianti in corso d'opera, conformi all'art. 120 del Codice, l'importo dell'incentivo per le funzioni tecniche, gravante sul singolo intervento, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara, ad esclusione delle varianti in corso d'opera derivanti da errori progettuali.
2. Per la determinazione dell'incentivo alle funzioni tecniche conseguente a perizie di variante, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, le aliquote percentuali, indicate nelle tabelle di cui ai successivi artt. 10 e 11, per la fase di "esecuzione" trovano applicazione sulla differenza tra l'importo originario e l'importo di perizia (al lordo del ribasso d'asta).

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per le procedure di lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ai lavori sono attribuiti ai diversi componenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle diverse fasi della procedura e alle specifiche attività tecniche da svolgere, in base all'apprezzamento della complessità delle stesse con riferimento ad ogni singola procedura, come segue:

Fase della procedura	Attività tecnica	Min	Max
	Programmazione della spesa e investimenti	1%	4%
Programmazione	Responsabile Unico del Progetto	2%	5%

	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	1%	4%
Progettazione	Responsabile Unico del Progetto	7%	15%
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%	5%
	Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	3%	6%
	Redazione del Progetto Esecutivo	4%	6%
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2%	4%
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%	6%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	2%	6%
Affidamento	Responsabile Unico del Progetto	4%	6%
	Predisposizione dei documenti di gara	4%	7%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	2%	4%
Esecuzione	Responsabile Unico del Progetto	7%	15%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	3%	6%
	Direzione lavori	7%	15%
	Direttore/i operativo/i	1%	5%
	Ispettore/i di cantiere	1%	4%
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%	10%
	Collaudo tecnico amministrativo (se previsto) /Regolare Esecuzione	6%	10%
	Collaudo Statico (ove necessario)	5%	8%

2. Le percentuali indicate nella tabella sono destinate ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività, nonché i rispettivi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui venga nominato il *Coordinatore dei flussi informativi*, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, il coefficiente di ripartizione dell'incentivo è pari al 2% a valere sulla percentuale prevista per il RUP e, rispettivamente, per la direzione lavori.
4. Nel caso in cui non vengano nominati collaboratori all'attività del RUP (responsabili di fase, supporto al RUP o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) ovvero personale per le attività di predisposizione dei documenti di gara, le relative percentuali destinate all'incentivazione, ricorrendone i presupposti, sono assegnate al RUP.
5. Nel caso in cui non vengano nominati assistenti al direttore dei lavori, le aliquote spettanti per direttore operativo o per ispettore di cantiere sono assegnate, ricorrendone i presupposti, al dipendente che espletà le funzioni di Direttore dei Lavori.
6. Qualora allo stesso dipendente siano assegnate più attività che, nell'elencazione di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento, sono separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative quote percentuali di incentivazione si sommano e sono cumulativamente attribuite all'interessato.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per le procedure di servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti ai diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante definite in relazione alle diverse fasi della procedura ed alle specifiche attività da svolgere, in base all'apprezzamento della complessità delle stesse con riferimento ad ogni singola procedura, come segue:

Fase della procedura	Attività tecnica	Min	Max
	Programmazione della spesa e investimenti	3%	5%

Programmazione	Responsabile Unico del Progetto	5%	10%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	2%	6%
Progettazione	Responsabile Unico del Progetto	4%	10%
	Redazione del progetto (unico livello) (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolo speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).	10%	15%
Affidamento	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	2%	8%
	Responsabile Unico del Progetto	5%	10%
Esecuzione	Predisposizione dei documenti di gara	4%	8%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	3%	5%
	Responsabile Unico del Progetto	10%	12%
	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	4%	7%
	Direzione Esecuzione Contratto	15%	20%
	Direttore/i operativo/i	1%	5%
	Verifica di Conformità /Regolare Esecuzione	8%	10%

2. Nel caso in cui non vengano nominati collaboratori all'attività del RUP (responsabili di fase, supporto al RUP o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) ovvero personale per le attività di predisposizione dei documenti di gara, le relative percentuali destinate all'incentivazione, ricorrendone i presupposti, sono assegnate al RUP.
3. Nel caso in cui non vengano nominati assistenti al direttore di esecuzione, le aliquote spettanti per direttore operativo sono assegnate, ricorrendone i presupposti, al dipendente che espletà le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso in cui per lo specifico intervento sia necessario nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il dirigente, su proposta del RUP, assegna la percentuale di riferimento a valere sulla fase di progettazione e, rispettivamente, di esecuzione.
5. Qualora allo stesso dipendente siano assegnate più attività che, nell'elencazione di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento, sono separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative quote percentuali di incentivazione si sommano e sono cumulativamente attribuite all'interessato.

Art. 12 - Disposizioni comuni per la ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'Ente, in quanto effettuate da tecnici esterni, incrementano la quota di risorse per l'innovazione, la formazione, la specializzazione e la copertura assicurativa obbligatoria del personale di cui al precedente art. 4.

Art. 13 - Principi in materia di valutazione e accertamento dei risultati

1. L'incentivo è attribuito agli incaricati per le attività tecniche, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 10 e 11 del presente Regolamento. Ai fini dell'attribuzione, il dirigente competente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi previsti nel provvedimento di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento;
 - della completezza e della conformità delle attività svolte rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;

- della collaborazione intercorsa tra i componenti del gruppo di lavoro al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività tecniche effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, ovvero in caso di revoca della procedura di affidamento per decisione dell'Amministrazione. È comunque fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18 del presente Regolamento.
 3. Il dirigente dell'unità organizzativa competente alla gestione del contratto determina l'attribuzione e la liquidazione dell'incentivo, fornendo idonea motivazione sulla base della relazione predisposta dal RUP, ai sensi del successivo art. 19 del presente Regolamento.
 4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico in base a disposizioni di legge o di regolamento, o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Attività articolate svolte da più soggetti

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP, responsabili, supporto e collaboratori vari), compete alla figura principale, responsabile per la specifica attività (RUP), accertare ed attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato successivamente per il personale dirigenziale.

Art. 15 - Attività svolte in forma mista

1. Qualora una o più delle attività elencate nel precedente art. 3 del presente Regolamento venga affidata in parte al personale in servizio presso l'Amministrazione e in parte a professionisti esterni, le quote di incentivo per il personale interno sono ripartite in modo da rispettare la proporzione con i corrispettivi disciplinati dal Codice, mentre le quote corrispondenti a prestazioni svolte all'esterno incrementano la quota di risorse destinate all'acquisto di beni e tecnologie innovative, nonché alla formazione, specializzazione e copertura assicurativa del personale.

Art. 16 - Centrale di Committenza

1. La percentuale massima degli incentivi destinata alla CUC è progressivamente graduata in applicazione dei parametri previsti agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
2. La determinazione della quota incentivante destinata al personale della CUC è individuata nell'accordo o analogo atto che disciplina la costituzione o l'adesione alla Centrale di committenza, ai sensi della disciplina del Codice.
3. La percentuale riconosciuta alla CUC è utilizzata per l'80% per le finalità di incentivazione del personale e per il restante 20% per l'innovazione, la formazione del personale e la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. La quota del 20% viene ripartita secondo le percentuali individuate dal dirigente della CUC. Nel caso di procedura di gara finanziata da fondi europei o da altri fondi a destinazione vincolata alla CUC saranno corrisposti solo la quota dell'80%, e la restante quota del 20% viene destinata per le finalità anzidette.
4. Al responsabile della fase di affidamento nominato all'interno del personale della CUC è riconosciuta una quota massima del 40% dell'importo complessivamente assegnato al predetto personale.
5. Gli incentivi destinati al personale assegnato alla CUC che svolge funzioni tecniche ai sensi del Codice sono attribuiti con atto del dirigente della CUC secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, identificando il ruolo di ciascun dipendente secondo i coefficienti di ripartizione di seguito indicati:

Fase della procedura	Attività tecnica	Min	Max
Predisposizione documenti di gara	Responsabile del procedimento della fase di progettazione tecnico-amministrativa e affidamento e Responsabile del Coordinamento con l'ente beneficiario/aderente	--	40%
	Predisposizione dei documenti di progettazione tecnico-amministrativa e di gara	40%	60%
	Collaborazione all'attività del responsabile della fase di progettazione tecnico-amministrativa e di affidamento	10%	20%

6. Gli incentivi sono liquidati dal dirigente della CUC, sulla base della relazione del RUP a seguito del trasferimento degli incentivi da parte degli enti che hanno usufruito delle prestazioni della stessa CUC e previa verifica e accertamento dei risultati in analogia con le disposizioni di cui all'art. 13 e nel rispetto delle modalità disciplinate all'art. 20.
7. Il presente articolo non trova applicazione in caso di procedure di appalto/concessione aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in cui il Comune di Pescara assume il ruolo di stazione appaltante o soggetto attuatore.

Art. 17 - Rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio presso l'Ente è possibile utilizzare, per le attività tecniche indicate all'art. 3 del presente Regolamento, il personale di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 svolte a favore del Comune di Pescara dal personale di altre stazioni appaltanti trovano copertura negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dal Comune di Pescara, beneficiario della prestazione, alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento, nel rispetto del presente Regolamento.
3. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolto per il Comune di Pescara da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in sede di accertamento dei risultati

1. Il dirigente competente qualora, in sede di accertamento dei risultati di cui all'art. 13 del presente Regolamento, riscontri carenze rispetto al corretto svolgimento degli incarichi per funzioni tecniche, può applicare una detrazione alla liquidazione del relativo incentivo, tenuto conto degli esiti istruttori del contraddittorio di cui al successivo comma 7 del presente articolo. La detrazione è applicata, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo, nei casi di incremento ingiustificato dei tempi o dei costi previsti per le attività tecniche interessate.
2. In conformità alla previsione di cui all'art. 45, comma 3, del Codice, si applicheranno le percentuali di riduzione dell'incentivo indicate di seguito, nella misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) del compenso previsto per le attività tecniche interessate, qualora, nel corso delle procedure di appalto di lavori, servizi o forniture, si verifichino gli incrementi di tempi o di costi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, non giustificati in base alle disposizioni dello stesso Codice e, comunque, imputabili a responsabilità dei dipendenti incaricati delle stesse attività tecniche interessate.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
4. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
5. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma precedente o con gravi errori imputabili al personale incaricato. Sono in ogni caso considerati gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, fatta salva la valutazione in ordine alla eventuale ricorrenza di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dal personale interessato, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

7. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro, servizio o fornitura per l'attività, nell'espletamento della quale si è verificato l'errore, è decurtato di una percentuale tra il 10% e il 50% in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sulla procedura.
8. Nel caso di accertamento negativo, il personale responsabile del grave errore o del grave ritardo non percepisce le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato e gli importi portati in detrazione, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, incrementano la quota di risorse destinate all'acquisto di beni e tecnologie innovative nonché alla formazione, specializzazione e copertura assicurativa del personale.
9. In mancanza di specifiche previsioni sul rispetto dei tempi da osservare nella fase dell'esecuzione, laddove si verifichino ritardi ingiustificati, il dirigente competente sollecita per iscritto il RUP o il responsabile dell'esecuzione a porre in essere ogni azione necessaria, assegnando tempi congrui in base ai quali saranno valutate le eventuali riduzioni di incentivo ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono considerati gli eventuali incrementi di costo e di tempo che si siano verificati in conformità alle norme del Codice.

Art. 19 - Verifica e certificazione delle attività e liquidazione dell'incentivo

1. Il diritto all'incentivo matura con la realizzazione di ciascuna delle attività tecniche, come indicate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 10 e 11 del presente Regolamento, ed è legittimamente erogato successivamente alla verifica effettuata dal dirigente competente, secondo i principi di valutazione indicati ai precedenti articoli 13 e 18 del presente Regolamento.
2. La liquidazione dei compensi da erogare al personale interessato è effettuata dal dirigente competente, che procede alla preliminare verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascun componente del gruppo di lavoro, nell'ambito della fase in cui lo stesso è inserito. Il dirigente, ai fini del predetto accertamento e della relativa attestazione, acquisisce dal RUP apposita relazione in ordine al tipo di attività svolta, al corretto svolgimento dell'incarico assegnato, al rispetto dei costi e dei tempi previsti, all'eventuale sussistenza di motivi di applicazione di detrazioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento, all'entità del compenso maturato e all'eventuale proposta della misura di detrazioni e adotta apposito provvedimento con il quale dispone il pagamento delle quote di rispettiva spettanza. Il provvedimento contiene espresso riferimento agli esiti della summenzionata attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni.
3. L'erogazione delle quote di incentivo per le quali è maturato il relativo diritto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per le attività incentivate che vanno dalla programmazione all'affidamento, si procederà all'erogazione del 100% (cento per cento) delle competenze maturate dal personale incaricato delle corrispondenti attività, di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto o di atto equivalente ai sensi delle disposizioni del Codice; qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione dell'incentivo avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o revocata;
 - b) per le attività incentivate relative alla fase di esecuzione, si procederà all'erogazione del 100% (cento per cento) delle competenze maturate dal personale incaricato delle corrispondenti attività, di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, in seguito all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità.
4. Nel caso di lavori, servizi e forniture la cui fase esecutiva sia superiore all'anno, è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate dal personale dipendente e formalmente accertate, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art. 13, secondo le seguenti modalità:
 - a) metà dell'importo previsto è liquidato al raggiungimento del 50% dell'ammontare dei relativi stati di avanzamento;
 - b) il saldo è erogato in seguito all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o di verifica di conformità.
5. Il dirigente competente adotta l'atto di liquidazione dell'incentivo e lo trasmette al Settore Finanziario e al Settore Risorse Umane per le verifiche necessarie propedeutiche alla corresponsione.

6. Ai fini della liquidazione, il dipendente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di non aver superato nel corso dell'anno il trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche di eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

Art. 20 - Attività del personale con qualifica dirigenziale

1. Il dirigente competente alla procedura di affidamento che svolga attività incentivate ai sensi del Codice e faccia parte del gruppo di lavoro è destinatario degli incentivi previsti dal presente Regolamento.
2. Ai fini della corresponsione dell'incentivo, l'accertamento, l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente e la proposta di liquidazione dell'incentivo sono effettuati da diverso dirigente, acquisita la relazione del RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, individuato come segue:

Attività di realizzazione di lavori e opere	Attività di acquisizione di servizi e forniture
il dirigente dei lavori pubblici per tutti i dirigenti, ad eccezione del settore competente in materia di ambiente	il dirigente competente in materia di trasformazione digitale per tutti i dirigenti, ad eccezione del settore risorse umane
il dirigente del settore competente in materia di ambiente per il settore che si occupa di lavori pubblici	il dirigente del settore risorse umane per il settore che si occupa di trasformazione digitale

3. Nel caso in cui il dirigente individuato ai sensi del comma 2 coincida con il dirigente competente, il direttore generale individua, previa richiesta, il dirigente che procede all'adozione dell'atto di liquidazione.

Art. 21 - Trasparenza e informazione sindacale

1. Il dirigente competente cura gli adempimenti inerenti la normativa sulla trasparenza amministrativa.
2. L'elenco degli incarichi per funzioni tecniche affidati in corso d'anno, con cadenza annuale, è oggetto di informativa da parte del Settore Risorse Umane, in modalità aggregata o anonima alle organizzazioni sindacali legittimate ed alle RSU, con l'indicazione della quota destinata all'acquisto di beni e tecnologie innovative nonché alla formazione, specializzazione e copertura assicurativa del personale.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le disposizioni del presente Regolamento in attuazione dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano alle funzioni tecniche svolte *a far data dal 1 luglio 2023*, riferite a procedure di affidamento indette a decorrere dalla predetta data, attraverso la pubblicazione del bando o avviso, o l'invio della lettera di invito. Per le procedure indette in data antecedente trova applicazione l'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Regolamento approvato con Delibera di Giunta comunale n. 121 del 27/03/2020.
2. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - come modificati dall'articolo 16 (estensione *ambito soggettivo* di applicazione degli incentivi, attraverso la sostituzione della parola "dipendenti" con la parola "personale" e l'espunzione del divieto di applicazione al *personale con qualifica dirigenziale*) e dall'articolo 81 (estensione *ambito oggettivo* di applicazione degli incentivi, con aggiunta nell'allegato I.10 del Codice dell'*attività di coordinamento dei flussi informativi*) del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, nonché dall'articolo 2, comma 1, lett. a) (*in materia di personale con qualifica dirigenziale*) del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 - si applicano alle funzioni tecniche svolte *a decorrere dal 31 dicembre 2024*, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti *in corso* alla medesima data e *avviati prima* dell'entrata in vigore della disposizione, attraverso la pubblicazione del bando o avviso, o l'invio della lettera di invito.
3. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono posti a valere sulle risorse accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.

4. I richiami alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici contenuti nel presente Regolamento si considerano automaticamente riferiti alle disposizioni correttive, modificative e integrative sopravvenute, ove compatibili.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione dell'atto deliberativo di approvazione del competente Organo.